

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
(Provincia di Bologna)



**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
SUL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

*(art. 8 della L.R. 26 luglio 2003 n° 14 – Disciplina dell'esercizio delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande)*

REDAZIONE:

Arch. Piero Vignali
Geom. Ivano Venturini
(Sviluppo Comune Srl)

Geom. Tagliaferro Giovanni
Sig.ra Forlani Oriana
(Ufficio Tecnico Comunale)

COMUNE DI SALA BOLOGNESE Provincia di Bologna P.zza Marconi n. 1 – 40010 SALA BOLOGNESE Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – C.F. 80014630372 – P. IVA 00702211202	1
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	1
CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 1 - OGGETTO	4
Art. 2 - RICHIAMI NORMATIVI	4
Art. 3 - ATTIVITA' ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 14/2003.....	5
Art. 4 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE.....	5
Art. 5 – DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE.....	7
Art. 6 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	7
Art. 7 - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	8
Art. 8 - DEFINIZIONI.....	8
Art. 9 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	9
Art. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI.....	10
Art. 11 - ORARI DEGLI ESERCIZI	10
Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	11
Art. 13 - PUBBLICITA' DEI PREZZI.....	11
CAPO II.....	12
TRASPARENZA E SNELLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	12
Art. 14 - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI	12
Art. 15 - UNITÀ ORGANIZZATIVA TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	12
Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
Art. 17 - DATA DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO.....	13
Art. 18 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	13
Art. 19 - COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO O DI AVVIO IRREGOLARE	14
Art. 20 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO	15
Art. 21 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA.....	16
Art. 22 - COMUNICAZIONE DI INIZIATIVA DI ATTI SFAVOREVOLI.....	16
CAPO III.....	18
NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO	18
Art. 23 – NATURA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	18
ART. 24 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI	18
Art. 25 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	19
Art. 26 - UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ	21
Art. 27 - REQUISITI DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	22
Art. 28 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	22
Art. 29 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	23
Art. 30 - ULTERIORI REQUISITI E PRESUPPOSTI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	25
Art. 31 - CRITERIO DI PRIORITÀ NELL'ESAME DELLE DOMANDE	25
Art. 32 - TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO	25
Art. 33 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	26
Art. 34 - DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ	26
Art. 35 - DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO –REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	27
Art. 36 - CONTROLLI.....	28
Art. 37 - ATTIVITÀ STAGIONALI.....	29
Art. 38 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	29
Art. 39 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	29
Art. 40 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	30
ART. 41 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI.....	31
ART. 42 – COMUNICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	31
CAPO IV	32

Regolamento comunale per la definizione dei criteri di programmazione esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e norme sul procedimento

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ATTIVITA' ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI.....	32
Art. 43 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE.....	32
Art. 44 - DEFINIZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI.....	32
Art. 45 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI	33
Art. 46 - ATTIVITÀ DIVERSE DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI E APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO ACUSTICO	34
CAPO V.....	36
DISPOSIZIONI FINALI	36
Art. 47 - SANZIONI	36
Art. 48 - NORMA FINALE	36

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, secondo il disposto dell'art. 8, commi 3 e 4 della L.R. 14/2003, le norme sul procedimento concernente le domande e le denunce di inizio attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale di Sala Bolognese.

Art. 2 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è emanato in conformità:
 - a. alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. al t.u.l.p.s., testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. al regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - f. alla legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
 - g. al decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, e successive modifiche ed integrazioni;
 - h. alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2209 del 10 novembre 2004, contenente le direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14.
 - i. Alla deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 13 giugno 2005, avente ad oggetto **"Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell'art. 19 della legge 241/1990 come modificata dalla legge n. 80 del 2005"**:

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

**Art. 3 - ATTIVITA' ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
L.R. 14/2003**

1. La L.R. 14/2003 non si applica alle attività indicate all'art. 2, comma 4 della medesima, in quanto disciplinate da altre disposizioni di legge, e precisamente:
 - a) [legge 5 dicembre 1985, n. 730](#) (Disciplina dell'agriturismo) [e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26](#) in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14/2003;
 - b) [legge 29 marzo 2001, n. 135](#) (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - c) [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235](#) (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 [della legge 25 agosto 1991, n. 287](#) (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 14/2003;
 - d) [legge regionale 21 agosto 2001, n. 29](#) (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato " bed & breakfast ").

Art. 4 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Le attività cui non si applica l'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, sono quelle elencate al comma 5 dell'art. 4 della legge medesima, così come ulteriormente specificato al punto 2 della Delibera della Giunta Regionale n. 2209 del 10.11.2004.
2. Le attività **escluse dalla programmazione** comunale sono quelle che avvengono:
 - a) **in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;**
 - b) **in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;**

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- ❖ *l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;*

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- ❖ *la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.*

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con le modalità stabilite dal Comune non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

d1) l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;

d2) l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;

d3) l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;

e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

g) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

h) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alle lettera b) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003. *Trattasi di - somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;*

❖ **Alle attività di bed and breakfast** di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 luglio 2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.

I Comuni rilasciano le autorizzazioni per le sopraindicate attività dalla lettera a) alla lettera h) nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14 del 2003.

Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

i. nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;

l. al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:

1) per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;

2) per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

I criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

- alle attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della L.R. 14/2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa;
- all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della L.R. 14/2003 (ovvero titolari da almeno due anni di autorizzazione alla somministrazione agrituristiche).

Art. 5 – DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Fermo restando i provvedimenti abilitativi necessari, per gli esercizi sono consentite deroghe alla programmazione comunale qualora gli stessi:
 - a) siano previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n° 14 del 1999 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico classificati dal PRG;
 - b) siano previsti all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99;

Art. 6 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2003.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 114 del 1998](#).
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 7 - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Secondo il disposto dell'art. 9 della L.R. 14/2003, non sono soggette ad autorizzazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Art. 8 - DEFINIZIONI

- a) Somministrazione di alimenti e bevande: vendita e consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- b) Attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande le quali possono essere esercitate per un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 per ciascun anno solare;
- c) Attività temporanee: attività soggette ad autorizzazione temporanea in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, e potranno essere svolte per il periodo, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui al successivo art. 24 e che la durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.
- d) Ambito territoriale omogeneo: la minima unità territoriale di riferimento a livello urbanistico o territoriale nell'ambito della quale vengono definiti particolari caratteristiche e vocazioni che possono determinare specifiche possibilità insediative degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) Per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti e azioni tra loro connessi per la definizione di decisioni dell'Amministrazione in relazione alla tutela di interessi pubblici e ad essa sollecitate da soggetti privati o dalla medesima promosse;
- f) Per "istruttoria", la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni;
- g) per "dichiarazione o denuncia di inizio di attività" (D.I.A.), il particolare procedimento amministrativo, in base al quale, nei casi previsti normativamente, il soggetto interessato rende nota all'Amministrazione la sua intenzione di realizzare una specifica attività privata coinvolgente interessi pubblici e il cui esercizio è subordinato ad un atto di consenso, attraverso la dichiarazione dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La presentazione della dichiarazione, che tiene luogo dell'istanza, è titolo idoneo a consentire l'inizio dell'attività immediatamente o entro il termine previsto normativamente senza la necessità di provvedimento autorizzatorio espresso;

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- h) per “silenzio assenso”, il particolare procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di attività definite normativamente, coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell'Amministrazione. In base al silenzio-assenso la richiesta dell'atto di consenso si considera implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell'attività, sia decorso un determinato periodo di tempo senza rilievi da parte dell'Amministrazione;
- i) per “interruzione dei termini”, l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti per legge e dal presente regolamento;
- j) per “sospensione dei termini”, il blocco temporaneo della decorrenza dei termini procedurali, preordinato allo svolgimento di attività connesse al procedimento da parte di altri soggetti, comportante la successiva ripresa della decorrenza stessa ad avvenuta definizione formale delle medesime attività;
- k) per Provvedimento di accoglimento: provvedimento col quale viene disposta la prenotazione della autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003, la quale viene distolta dalla disponibilità prevista nei criteri di programmazione (fatto salvo l'eventuale reintegro al verificarsi di quanto previsto al comma 7 del successivo art. 28);
- l) per Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: titolo abilitativo rilasciato in via definitiva, successivamente al provvedimento di accoglimento, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, una volta verificato il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni espressamente richiamate all'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. 14/2003;
- m) per “conclusione del procedimento”, il momento della emanazione dell'atto finale del procedimento.;
- n) per “chiusura del procedimento”, l'estinzione del procedimento per mancanza degli elementi necessari o per la cessazione dell'interesse, alla prosecuzione del procedimento.

Art. 9 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Le attività previste dal presente regolamento sono costituite da una unica tipologia definita *“esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”*.
2. Gli esercizi di somministrazione, per il disposto dell'art. 7, comma 3 della L.R. 14/2003, possono vendere per asporto tutti i prodotti che sono oggetto dell'attività, indicati nella autorizzazione sanitaria.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

3. Qualora il titolare dell'esercizio di somministrazione intenda effettuare anche la vendita di prodotti diversi rispetto quelli oggetto della propria attività, dovrà presentare una comunicazione di apertura di esercizio di vicinato

*Art. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE -
LIMITAZIONI*

1. Il Comune, ai fini di prevenire eventuali fenomeni di che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, sentiti gli assessorati competenti per i settori sociale e sanitario e mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale.
2. Tale divieto potrà concernere:
 - ❖ una generale disposizione per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
 - ❖ apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
3. Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.
4. Deve comunque essere osservato il divieto previsto dagli artt. 689 e 691 del codice penale, che prevede la punizione per l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche:
 - ◆ a minori degli anni 16 ovvero a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;
 - ◆ a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

Art. 11 - ORARI DEGLI ESERCIZI

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero stabilito dalla apposita ordinanza sindacale, n. 41 del 10.09.2004, cui è fatto esplicito ed integrale rinvio.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.
2. Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi dovrà essere data comunicazione anche al Comune. In ogni caso il periodo di chiusura non può superare i dodici mesi, in quanto diversamente opera la decadenza del titolo autorizzativo prevista dall'art. 15 della L.R. 15/2003.
3. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi, e gli stessi sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003, nonchè ai circoli di cui al DPR 235 del 2001.

Art. 13 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi, richiamate all'art. 18 della L.R. 14/2003.
2. Tali norme devono essere rispettate tanto per i prodotti destinati alla vendita per asporto, tanto per quelli destinati alla somministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al DPR 235 del 2001, nonchè alle altre attività di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003.

CAPO II

TRASPARENZA E SNELLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 14 - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
 - b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
 - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
 - d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
 - e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.
 - f) Motivare adeguatamente ogni provvedimento amministrativo, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
 - g) Indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, a quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

Art. 15 - UNITÀ ORGANIZZATIVA TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso, è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 17 - DATA DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento ad iniziativa di parte inizia dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della domanda, della dichiarazione di inizio attività o dell'istanza.
2. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini decorrono dalla data di fine della pubblicazione del bando stesso.
3. La data di inizio del procedimento è comprovata da ricevuta contenente il numero del Protocollo Generale e il nome del responsabile del procedimento. In caso di invio postale la data è comprovata dal timbro d'arrivo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento si conteggia quindi dalla data di cui al suindicato comma 3, o, nel caso di interruzione del medesimo, dalla data del ricevimento al Protocollo Generale delle integrazioni richieste.
5. Al fine dell'avvio del procedimento, la domanda o l'istanza deve essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica stabilita dall'Amministrazione e corredata dalla documentazione richiesta, essenziale ai fini dell'istruttoria.
6. Tutte le istanze possono essere inviate anche per fax e via telematica e sono valide se sottoscritte secondo modalità che permettano l'identificazione del sottoscrittore o siano comunque ad esso riconducibili secondo livelli di sicurezza idonei in base alle normative vigenti.

Art. 18 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, **tramite lettera inviata per posta ordinaria**, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.
3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) *l'oggetto del procedimento promosso;*
 - b) *l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;*
 - c) *la persona responsabile del procedimento;*
 - d) *la persona competente a decidere sul provvedimento;*
 - d) *la data di inizio del procedimento;*
 - h) *l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito;*
 - i) *il termine di conclusione del procedimento;*
4. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'Albo Comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni.
5. I soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, nonchè quelli eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/1990, hanno diritto di:
 - prendere visione degli atti del procedimento, fatti salvi i casi di esclusione disciplinati nello specifico regolamento disciplinante l'accesso degli atti;
 - presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

**Art. 19 - COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO
O DI AVVIO IRREGOLARE**

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
2. Successivamente all'interruzione di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può interrompere i termini richiesti per poter iniziare l'attività, una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi essenziali o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che non possano essere acquisiti autonomamente.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:
 - a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
 - b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con A.R. (avviso di ritorno) o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.
4. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine di formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono nuovamente per intero dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.
 5. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 4 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.
6. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 (dieci) giorni, alla sua regolarizzazione.
7. Nella fattispecie di cui al comma 6, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.
8. In caso di procedimento regolato da domanda con silenzio-assenso, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo, l'Amministrazione deve comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, secondo quanto disposto dal successivo art. 21.

Art. 20 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione può sospendere il procedimento amministrativo ogniqualvolta sia necessario acquisire pareri esterni all'Amministrazione ovvero valutazioni tecniche, anche ulteriori ed integrative.
2. L'Amministrazione non può sospendere il procedimento per ragioni che non siano di effettiva rilevanza istruttoria ai fini della valutazione degli interessi pubblici coinvolti ed in ogni caso essa è tenuta a non aggravare l'attività istruttoria.
3. In particolari casi, il procedimento può essere sospeso su motivata richiesta dell'interessato, qualora ricorrano per lo stesso motivi ostativi per lo svolgimento dell'attività.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

4. Nel corso del procedimento gli interessati possono far pervenire documentazione aggiuntiva integrativa o di rettifica di parti non sostanziali, oppure avanzare osservazioni e pareri, senza che questo comporti sospensione del procedimento.

*Art. 21 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI
ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA*

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 22 - COMUNICAZIONE DI INIZIATIVA DI ATTI SFAVOREVOLI

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 18, comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine fissato di norma in 15 (quindici giorni) dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

CAPO III
NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

*Art. 23 – NATURA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*

1. Secondo il disposto dell'art. 152 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., novellato dall'art. 2 del D.P.R. 311/2001, per tutte le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 del T.U.L.P.S. o dall'art. 158 del regolamento attuativo, ancorchè disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale – e quindi anche per le autorizzazioni alla somministrazione disciplinate dal presente regolamento - la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, , **svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86**, con l'osservanza delle disposizioni per le stesse previste dal TULPS.
2. Le disposizioni del TULPS che trovano applicazione anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al già citato art. 86, sono le seguenti: artt. 8, 9, 10, 11, 12, 92, 100, 101, 104, 110, nonché i seguenti articoli del regolamento attuativo del TULPS: 180, 181, 185, 186, 187, 188, 195.

ART. 24 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:
 - a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 o, in via transitoria, ai parametri numerici di cui alla legge n. 25 del 1996;
 - b) il trasferimento di sede di **tutti** gli esercizi assoggettati ai criteri di programmazione comunale, compreso quelli già autorizzati in base ai precedenti criteri;
 - c) l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale, nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999, e all'interno di strutture di vendita autorizzate ai sensi della medesima L.R. 14/1999;
 - d) apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande escluse dalla programmazione ed insediabili nelle zone "A" individuate nell'elaborato planimetrico.
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:
 - a) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a), c) e d);
 - b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

- c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

**Art. 25 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di seguito riportati.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*). In particolare non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) *coloro che sono stati dichiarati falliti;*
 - b) *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
 - c) *coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ;*
 - d) *coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;*
 - e) *coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.*
3. In quanto autorizzazioni di Polizia, rilasciate anche ai sensi dell'art. 86 del TULPS, esse sono altresì soggette alle seguenti disposizioni del TULPS:

➤ **art. 11: debbono essere negate**

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

*Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **possono essere negate** a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.*

*Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **devono** essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. Esse **possono essere revocate** quando sopraggiungono o vengono a*

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

➤ **Art. 12: obbligo di provvedere all'istruzione dei fanciulli a termini delle leggi vigenti.**

➤ **Art. 92:** *oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere, le autorizzazioni di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.*

L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della [legge 4 gennaio 1968, n.15](#), dall'articolo 10-bis della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e dall'articolo 18 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*).

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;*
- b) *avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;*
- c) *essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/2003 al registro esercenti commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica. Tale requisito può essere fatto valere solamente fino al 10 agosto 2008.*

7. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali soprarichiamati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

8. I corsi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna di cui alla precedente lettera a), sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del 4° comma dell'art. 6 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14.
9. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma, è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.
10. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 (*Attuazione della direttiva 1999/42/CE*) che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Art. 26 - UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà è una dichiarazione su stati di cose, fatti e qualità personali che ogni cittadino può redigere e sottoscrivere, nel proprio interesse al fine di sostituire, come previsto dalle norme vigenti, le normali certificazioni o gli atti di notorietà.
2. Il responsabile del procedimento, in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, verifica e, se del caso, dà disposizione:
 - a) che la relativa formula sia inserita nei moduli per le istanze;
 - b) che siano predisposti i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che i cittadini hanno facoltà di utilizzare, con il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di false dichiarazioni e alle norme sulla tutela della riservatezza;
 - c) che il personale addetto a ricevere la documentazione assolva ai propri doveri d'ufficio in particolare nell'accettazione di ogni dichiarazione sostitutiva.
3. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate:
 - a) dai cittadini italiani;
 - b) dai cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea;
 - c) da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, ma per i soli dati attestabili da Amministrazioni Pubbliche italiane.
4. Le dichiarazioni sostitutive sono prodotte dagli interessati su carta semplice e sotto la propria ed esclusiva responsabilità o compilando i moduli appositamente predisposti.
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere presentate:
 - a) consegnando la dichiarazione di persona allo sportello competente e firmandola in presenza del dipendente addetto;
 - b) tramite un'altra persona;

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

c) trasmettendo la dichiarazione per fax o posta;

d) trasmettendo la dichiarazione in forma telematica.

6. Se le dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione o di atto di notorietà sono presentate da un'altra persona, per fax o per posta devono essere sempre accompagnate da una fotocopia leggibile del documento di identità di chi le ha firmate. Se sono presentate per via telematica devono essere sottoscritte per mezzo di idonei strumenti informatici di identificazione.

7. Se una persona, per ragioni di salute, non può rendere una dichiarazione, un suo parente prossimo, il coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, può fare una dichiarazione nel suo interesse. Per ragioni di riservatezza non devono mai essere indicate le ragioni dell'impedimento temporaneo dell'interessato.

8. L'Amministrazione presta il proprio supporto e la propria esperienza in relazione alle dichiarazioni sostitutive quando queste sono utilizzate da cittadini e imprese per rendere informazioni anche ai privati.

9. Quando siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione in forma di DSC o DSAN, si deve dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con rilevazione della sussistenza di presupposti probatori per il reato punito dall'art. 483 del Codice Penale.

**Art. 27 - REQUISITI DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. I locali per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

2. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'effettivo inizio dell'attività per gli esercizi soggetti a preventiva autorizzazione, ed al momento della presentazione della D.I.A. per le attività soggette a tale provvedimento.

**Art. 28 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 2003, sono individuati agli artt. 29 e 30, rispettivamente:

a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

c) i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

Art. 29 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio assoggettato ai criteri di programmazione comunale e di trasferimento di sede, sono presentate preferibilmente sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

2. La domanda contiene le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ordine ai seguenti elementi:

- ❖ la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 25;
- ❖ l'attestazione che l'attività di somministrazione per la quale si richiede l'autorizzazione verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni indicati all'art. 8 comma 5 della L.R. 14/2003.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- ❖ planimetria di localizzazione territoriale e indirizzo dell'attività oggetto di domanda;
- ❖ pianta dei locali in cui dovrà essere intrapresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (**solo qualora trattasi di locali già esistenti**)

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.

5. Entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta o, in vigore della norma transitoria di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei parametri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 25 del 1996.

6. L'assenza di uno o più requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda, il quale deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come indicato all'art. 21 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

7. In caso di verifica positiva, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda (o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni), è assunto un provvedimento di accoglimento, che non può essere oggetto di compravendita, con il quale il Comune:

- a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
- b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a centottanta giorni, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:
 - o al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
 - o al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - o alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.

8. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 7, il responsabile del procedimento provvede a prenotare l'autorizzazione la quale viene pertanto distolta dalle disponibilità previste nei criteri di programmazione o, in via transitoria, nei parametri per il rilascio delle autorizzazioni.

9. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 7, lett. c), salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore non imputabili al soggetto interessato, oppure la perdita in capo al soggetto interessato dei requisiti indicati all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003, determina la decadenza del provvedimento di accoglimento della domanda ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri di programmazione o nei parametri per il rilascio delle autorizzazioni.

10. L'eventuale provvedimento di decadenza di cui al precedente comma 9, deve essere preceduto dall'avvio del procedimento, secondo quanto indicato al precedente articolo 22;

11. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 7, determina:

- a) l'interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso e del termine per la conclusione del procedimento;
- b) l'esclusione, da parte dell'amministrazione procedente, di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 7, lett. c), entro i termini assegnati.

12. Nel caso di accoglimento di domanda presentata da parte di ditta individuale, nulla osta che il procedimento per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prosegua, su dichiarazione di costituzione in società da parte della ditta individuale, a nome della nuova società.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

13. Il rilascio formale della autorizzazione avverrà una volta verificato il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14/2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali, agli effetti del decreto ministeriale n. 564/1992 e del t.u.l.p.s.

***Art. 30 - ULTERIORI REQUISITI E PRESUPPOSTI AI FINI
DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ***

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, del rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione nonché in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali agli effetti delle disposizioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.

Art. 31 - CRITERIO DI PRIORITÀ NELL'ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione del protocollo generale dell'amministrazione procedente.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.
3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, pertanto, una eventuale presentazione di nuova domanda di autorizzazione nel periodo di attesa della integrazione documentazione di una domanda già presentata, potrà costituire criterio di priorità qualora l'integrazione documentale attesa rilevi un carattere di sostanzialità ai fini del corso del procedimento.
4. Pertanto, la comunicazione di avvio di procedimento relativa alla nuova domanda di autorizzazione pervenuta durante il periodo di attesa della integrazione documentazione di altra domanda già presentata, va inviata per conoscenza anche al soggetto al quale è stata fatta in precedenza la comunicazione in interruzione del procedimento.

Art. 32 - TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni;

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

2. L'amministrazione può comunque assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990.

Art. 33 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni, così come indicato nella tabella allegato C) al DPR 300/1992, successivamente integrata dal DPR 407/1994 (punto n. 49).

Art. 34 - DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie per gli esercizi non soggetti alla programmazione di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003, sono soggetti a denuncia di inizio attività.
2. Secondo il disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 13 giugno 2005, allo scopo di consentire una effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi, nei procedimenti in materia di pubblici esercizi, sottoposti a D.I.A., si applica la dichiarazione di inizio di attività vigente al momento dell'approvazione della L.R. 14/2003, ovvero il dichiarante non deve osservare il termine di trenta giorni tra la dichiarazione al Comune e l'inizio dell'attività, previsto ora dalla nuova formulazione dell' art. 19 della legge 24/1990, introdotta dalla legge 80/2005, ma la DIA è immediatamente operativa, fatta salva comunque la possibilità di verificare il possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione.
3. Tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
4. I requisiti richiamati al precedente comma 3, si riferiscono a:
 - possesso dei requisiti morali e professionali;
 - **disponibilità dei locali oggetto dell'attività (a titolo di proprietà, affitto, locazione, comodato, etc.)**
 - rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, e quindi avere già preventivamente ottenuto tutte le autorizzazioni e titoli necessari per poter dare inizio all'attività;
 - L'ampliamento della superficie dei locali può modificare la sorvegliabilità dei locali e pertanto in tale ipotesi occorre verificare che continuino ad essere

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

rispettati i criteri previsti dal D.M. 564/1992. Il permanere di tali requisiti deve essere verificato prima dell'inizio dell'attività, ovvero prima della presentazione della DIA.

- Allo stesso modo, poichè l'autorizzazione sanitaria per l'attività di somministrazione viene rilasciata anche sulla base della planimetria dei locali, presentata al momento della richiesta, ogni modifica dell'area di somministrazione deve essere preventivamente comunicata alla AUSL di competenza per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 27, comma 4 del D.P.R. 327/1980, prima della presentazione della DIA.
5. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in **sessanta** giorni, così come indicato nella formulazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, vigente al momento della entrata in vigore della L.R. 14/2003.
 6. Pertanto, entro il suddetto termine, qualora sia stata verificata la insussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, l'Ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle norme vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.
 7. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990.

**Art. 35 - DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO –REINTESTAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, della legge regionale n. 14 del 2003, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza delle medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
2. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la denuncia di cui sopra e relativa documentazione per la voltura dell'autorizzazione sanitaria.
3. Alla comunicazione di subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dovrà essere allegato il contratto stipulato tra le parti consacrato con atto pubblico o a mezzo di scrittura privata con la sottoscrizione autenticata da Notaio e fiscalmente registrati.
4. Nel caso di subingresso mediante contratto di gestione pro-tempore, il contratto stipulato tra le parti dovrà indicare la durata della gestione.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

5. Qualora il contratto di cui al precedente comma 4 preveda la clausola del rinnovo tacito tra le parti, allo scadere dello stesso, il titolare dell'esercizio dovrà in ogni caso produrre al Comune una certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da entrambi le parti, con la quale viene dichiarata la prosecuzione della gestione.
6. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 citato deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Tale deroga consente agli eredi di continuare l'attività per il semestre anche senza il possesso dei requisiti.
7. Il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante, con effetto immediato, ai sensi della D.G.R. 863/2005, da presentarsi all'Area Tecnica Comunale in modo conforme, regolare e completa nei suoi contenuti sostanziali e formali.
8. La presentazione della Denuncia di subingresso non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. L'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.
9. Nel caso di subingresso mediante contratto di gestione pro-tempore, la comunicazione di cui al secondo periodo del precedente comma 7 recherà anche la durata della gestione, al termine della quale, se l'interessato presenta la dichiarazione di prosecuzione di cui al precedente comma 4, il Comune provvederà a rilasciare una nuova presa d'atto, fatte salve le verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti necessari..
10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) della L.R. 14/2003, l'autorizzazione al subingresso decade quando il cessionario non avvia l'attività entro sei mesi dalla comunicazione, salvo comprovati casi di forza maggiore.
11. Per la reintestazione delle autorizzazioni da effettuare a seguito **fine o risoluzione affittanza**, alla **denuncia di inizio attività** dovrà essere allegata anche la documentazione per voltura dell'autorizzazione sanitaria solo nel caso di gestione diretta dell'esercizio.

Art. 36 - CONTROLLI

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R. 14/2003, in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Art. 37 - ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali, qualora previsti dalla programmazione comunale.
2. Le attività stagionali potranno essere esercitate per un periodo minimo di 60 giorni ed un massimo di 240 per ogni anno solare con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico sanitario previste per le attività permanenti.
3. Tali attività potranno essere effettuate altresì in aree destinate ad attrezzature pubbliche anche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 38 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicate.
2. Le autorizzazioni temporanee hanno la durata per il periodo indicato nello specifico provvedimento che, comunque, non potrà essere superiore a trenta giorni consecutivi e comunque mai superiore a cinquantanove giorni complessivi nell'anno solare.
3. Nelle autorizzazioni stagionali come definite al precedente articolo 37 sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.
4. Qualora il titolare dell'autorizzazione stagionale, intenda variare il periodo di apertura, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla L.R. indicati al precedente comma 2, l'interessato dovrà produrre apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciare specifica presa d'atto. La presa d'atto costituisce parte integrante del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato.

Art. 39 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 della L.R. n. 14/2003, decadono:

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1,2 e 3 della L.R. n. 14/2003;
 - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore. *(per il computo dei termini la disciplina è prevista dall'art. 2963 del codice civile, che stabilisce anche le modalità per computare la prescrizione a mesi)*
1. Le disposizioni di cui al precedente comma, lettera a), si applicano anche al provvedimento di accoglimento della domanda di cui al precedente articolo 9, nel caso di mancata attivazione entro centottanta giorni dalla data di notificazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
 2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 della L.R. n. 14/2003, possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
 3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 della L.R. n. 14/2003, possono essere revocate:
 - a) Quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b) Nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, che verranno definiti con un successivo provvedimento;
 - c) Nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal comune per la tutela dei cittadini contermini.
 5. I provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente articolo n. 22.

Art. 40 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui si svolge, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 10 della L.R. 14/2003.
2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 25 ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, si osservano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della L.R. 14/2003, con esclusione di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui al precedente articolo 25, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n° 14/2003 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 41 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI

1. Il personale alimentarista che svolge mansioni a rischio ai fini della trasmissione delle malattie infettive attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione o aggiornamento e al possesso del relativo attestato con le modalità e i tempi previsti dalla L.R. 11 del 24.06.2003, e dalla DGR n. 324 del 01.03.2004 ed eventuali modifiche o integrazioni successive. Le mansioni da considerarsi a rischio sono quelle comprese nei livelli 1 e 2 definiti dalla sopra citata DGR.

ART. 42 – COMUNICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Per il disposto dell'art. 21, comma 1 della L.R. 14/2003, che fa salvo l'art. 9 della Legge 287/1991, le autorizzazioni e le DIA di cui al presente regolamento, vanno comunicate alla Prefettura entro dieci giorni dal loro rilascio.
2. Gli stessi titoli autorizzativi vanno inoltre comunicati, entro venti giorni dal loro rilascio, alla Questura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1 della Legge 12 agosto 1993 n. 310

CAPO IV
ATTIVITA' ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 43 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/2003, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge medesima abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Ai sensi del comma 2 del già citato art. 12 della L.R. 14/2003, Le stesse autorizzazioni di cui al comma precedente abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti al successivo art. 44.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.

Art. 44 - DEFINIZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui alle lettere a e b del precedente comma 1, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 45;
3. **E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo IV, salvo che:**
 - a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;
 - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

*Art. 45 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
DEI PICCOLI TRATTENIMENTI*

1. Agli effetti del precedente art. 41, commi 1 e 2, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- f1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- f2) **l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e**

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

2. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;
3. L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1 è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento.
4. A tale comunicazione va allegata la richiesta di autorizzazione in deroga predisposta sull'apposita modulistica (Modello 2) secondo quanto previsto dal punto 5 (Manifestazioni) della DGR 45/2002 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
5. Nel caso però il titolare del pubblico esercizio intenda richiedere la deroga ulteriore per il superamento dell'orario massimo consentito dalla disciplina regionale (ovvero per la protrazione dello spettacolo musicale/rumoroso oltre le 23.30) la comunicazione dovrà essere inoltrata almeno 10 giorni prima, allo scopo di effettuare le opportune valutazioni, in seguito alle quali il Responsabile della 3° Area potrà adottare la determina concessoria o il diniego.

Art. 46 - ATTIVITÀ DIVERSE DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI E APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 44 e 45, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83. 2.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle descritte negli articoli 44 e 45 a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;

Regolamento recante norme sul procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

5. La licenza di cui dell'articolo 69 t.u.l.p.s. viene rilasciata quando lo spettacolo e il trattenimento non rientri integralmente nei canoni descritti negli art.44 e 45 di cui al presente regolamento (ad. esempio nel caso in cui venga effettuata una maggiorazione dei prezzi normalmente praticati) ma in ogni caso quando non sia richiesta l'agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.
6. La licenza di cui all'art. 68 t.u.l.p.s. viene rilasciata nel caso in cui per le caratteristiche dello spettacolo e del trattenimento il locale necessiti della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.
7. In materia di inquinamento acustico, oltre a quanto già indicato al precedente art. 45, commi 4 e 5, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - SANZIONI

1. Le sanzioni previste per le violazioni alla nuova disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono indicate all'art. 19 della L.R. 14/2003.
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ad ogni altra violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè di cui alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 21.

Art. 48 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore **dal 14 novembre 2005**, dopo la ripubblicazione all'Albo pretorio comunale).
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonchè allo Statuto e ai regolamenti comunali.

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande
MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE E DELLE DENUNCE

Nuova Modulistica Pubblici Esercizi

Mod01 - Richiesta di apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod02 – Denuncia di ampliamento di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod03 - Richiesta di trasferimento di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod04 - Comunicazione di subingresso in pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod05 - Comunicazione di reintestazione dell'autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod06 - Denuncia di apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande negli stessi locali o in locali comunicanti con quelli destinati ad attività di trattenimento e svago

Mod07 - Denuncia di apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in locali situati all'interno di aree di servizio e stazioni

Mod08 - Denuncia di apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in aree di pertinenza di impianto stradale di distribuzione carburanti

Mod09 - Comunicazione di subingresso in pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande negli stessi locali o in locali comunicanti con quelli destinati ad attività di trattenimento e svago

Mod10 - Comunicazione di subingresso in pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in locali situati all'interno di aree di servizio e stazioni

Mod11 - Comunicazione di subingresso in pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in aree di pertinenza di impianto stradale di distribuzione carburanti

Mod12 - Denuncia di apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali

Mod13 - Denuncia di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore

Mod14 – CIRCOLI: - Denuncia di inizio attività (apertura, trasferimento, modifiche/ampliamento) per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circolo affiliato ai sensi art. 2 DPR 235/2001, conformato TUIR e gestito direttamente soci.

Mod15- CIRCOLI – Denuncia di inizio attività (apertura, trasferimento, subingresso, modifiche/ampliamento) per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circolo affiliato ai sensi art. 2 DPR 235/2001, conformato TUIR e gestito da terzi.

Mod16 – CIRCOLI – Denuncia di inizio attività (apertura, trasferimento, modifiche/ampliamento) per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circolo affiliato ai sensi art. 2 DPR 235/2001, gestito direttamente soci NON CONFORMATO TUIR (comma 4).

Mod17 – CIRCOLI – Domanda (apertura, trasferimento, modifiche/ampliamento) per la somministrazione di alimenti e bevande da circolo NON AFFILIATO ai sensi art. 3 DPR 235/2001, conformato TUIR e gestito direttamente soci.

Mod.18 – CIRCOLI – Domanda (apertura, trasferimento, subingresso, modifiche/ampliamento) per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circolo NON AFFILIATO ai sensi art. 3 DPR 235/2001, conformato TUIR e gestito da terzi.

Mod. 19 – CIRCOLI – Domanda (apertura, trasferimento, modifiche/ampliamento) per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circolo NON AFFILIATO ai sensi art. 3 DPR 235/2001, NON CONFORMATO TUIR e gestito direttamente Soci.

Mod.20 – CIRCOLI - Variazione del Presidente del Circolo (per tutte le tipologie di circolo, affiliato e non affiliato, conformato o non conformato TUIR, gestito direttamente soci o da terzi)

Mod21 - Variazione del delegato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Mod22 - Variazione legale rappresentante di società titolare di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod23 - Variazione nella composizione di società titolare di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande

Mod24 - Effettuazione di modifiche strutturali e/o di utilizzo dei locali di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, anche ai fini di verifica delle condizioni di sorvegliabilità dei locali

Mod25 - Richiesta autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni (a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, ovvero senza R.P., oppure per Fiere e Mercati, ovvero con R.P.)

Mod26 – Comunicazione svolgimento piccolo trattenimento di cui art. 12, c.2 L.R. 14/03.

Mod26all – **Domanda** autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001

Mod27 – Comunicazione chiusura superiore a trenta giorni

Mod28 – Richiesta autorizzazione per sospensione attività per un periodo superiore a 12 mesi

frontallB

Allegato B

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

**MODULISTICA PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI**

INDICE

N° d'ordine	Denominazione	Oggetto
	documento	
1	avviopDOMANDA	Richiesta di APERTURA o TRASFERIMENTO esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, superficie di somministrazione mq. _____
2	avviopDIA	Denuncia AMPLIAMENTO superficie di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande o di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, da mq. _____ a mq. _____ O APERTURA esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, nelle forme di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003, situato in Via _____, di mq. _____ (specificare tipologia).
3	avviopSUBING	Comunicazione di subingresso in esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, superficie di somministrazione mq. _____
4	AvviopDOMANDA CARENTE	Richiesta di APERTURA o TRASFERIMENTO esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, superficie di somministrazione mq. _____
5	avviopDIACARENTE	Denuncia AMPLIAMENTO superficie di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande o di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, da mq. _____ a mq. _____ O APERTURA esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, nelle forme di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003, situato in Via _____, di mq. _____ (specificare tipologia).
6	InterpDOMANDA	Richiesta di APERTURA o TRASFERIMENTO di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, superficie di somministrazione mq. _____

7	InterpDIA	Denuncia AMPLIAMENTO superficie di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande o di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, da mq. _____ a mq. _____ O APERTURA esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, nelle forme di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003, situato in Via _____, di mq. _____ (specificare tipologia).
8	Verifdestusoecriteri	Verifiche interne in ordine alla compatibilità d'uso e dei criteri comunali di programmazione, in ordine al procedimento relativo a Nuova apertura o Trasferimento.
9	antimafiapers00	Richiesta accertamenti antimafia
10	antimafiasoc00	Richiesta accertamenti antimafia
11	penale00	Richiesta Certificato generale del casellario giudiziario
12	Prev1423	Richiesta verifica misure di prevenzione alla Questura
13	sorvquest00	Richiesta accertamenti in materia di sorvegliabilità dei locali destinati ad attività di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
14	sorvvig00	Richiesta accertamenti in materia di sorvegliabilità dei locali destinati ad attività di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
15	accoglibDIA	Denuncia AMPLIAMENTO superficie di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, da mq. _____ a mq. _____ Denuncia apertura di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, con sede in Via _____ n. _____, da mq. _____ a mq. _____
16	Com10bisDOMANDA	Avviso di possibile rigetto istanza (relativa a domanda apertura nuovo esercizio o trasferimento esercizio somministrazione alimenti e bevande assoggettato ai criteri di programmazione)
17	Schemaosserv10Bis	Modello semplificato per la presentazione di osservazioni utili all'istruttoria procedimentale da parte dell'istante che ha ricevuto la comunicazione ai sensi art. 10-bis Legge 241/1990.

18	attorigetto	Modello atto di rigetto istanza relativa ad APERTURA o TRASFERIMENTO di sede esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, da Via _____ n. _____, a Via _____ n. _____, superficie di somministrazione mq. _____ -
19	provvaccogIDOMANDA	Provvedimento di accoglimento istanza (nuova apertura o trasferimento esercizio pubblico somministrazione alimenti e bevande in attesa di formalizzare il rilascio della autorizzazione amministrativa)
20	autdittaindAPERToTRASFER	Autorizzazione all'apertura o trasferimento di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
21	autsocAPERTURAOTrASF	Autorizzazione all'apertura o trasferimento di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
22	AutsoCDELEGATO	Autorizzazione all'apertura o trasferimento di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande – Requisiti professionali posseduti da delegato-
23	comsub03	Preso atto del subingresso nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell'esercizio sito in Via _____, n. _____, a conclusione del procedimento.
24	trasmprefCC	Comunicazione ai sensi DPR 616/77 e L.R. 14/2003 in merito a procedimento concluso di rilascio autorizzazione per apertura, trasferimento, DIA o Subingresso - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a favore _____ di _____
25	Trasmquestura310	Comunicazione ai sensi art.8 Legge 310/1993 in merito a procedimento concluso di rilascio autorizzazione per apertura, trasferimento, DIA o Subingresso - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a favore _____
26	TrasmPM-TRIB-HERA	Trasmissione copia atto relativo a procedimento concluso di rilascio autorizzazione per apertura, trasferimento, DIA o Subingresso - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a favore _____
27	avvioprodecAPERTURA	Avvio procedimento di decadenza dell'autorizzazione n. _____ in data _____, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, in Via _____ n. _____

28	avvioprocedecTRASF	Avvio procedimento di decadenza dell'autorizzazione n. _____ in data _____, per il trasferimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n. 14, da Via _____ n. _____, a Via _____ n. _____
29	DecadautaAPERTURA	Decadenza autorizzazione per mancata attivazione dell'esercizio
30	decadautTRASF	Decadenza autorizzazione per mancata attivazione dell'esercizio

Nota: considerare anche modelli contenuti nel cd EDK, in particolare:

92 – divieto prosecuzione attività in DIA

93 – schema annullamento d'ufficio atto illegittimo ex art. 19

94 - Schema di provvedimento per l'annullamento dell'atto di assenso illegittimamente formato ex art. 20.

28 – presentazione di memorie da parte dell'interessato